

ACCORDO SINDACALE

Torino, li 5 luglio 2011

GROMART S.P.A., C.F. 08654840019, corrente in (TO) Mappano Strada Cuorgnè 51/4, in persona dell'amministratore delegato Guido Martinetti assistito dall'avv. Francesca Borione;

e

PER FILCAMS – CGIL, regionale Marinella Migliorini, provinciale Elisabetta Mesturino, e nazionale Massimo Frattini;

premessi che

- con circolare n. 3/E del 14 febbraio 2011 l'Agenzia delle Entrate ed il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali hanno fornito chiarimenti in relazione all'agevolazione fiscale consistente nell'applicazione - per il periodo d'imposta 2011 - dell'imposta sostitutiva del 10% sulle componenti accessorie della retribuzione corrisposte ai lavoratori dipendenti in connessione ad incrementi di produttività;

- Federalberghi, Fipe, Faita, e Fiavet con la partecipazione di Confcommercio - Imprese per l'Italia, Federreti, Filcams - Cgil, Fisascat - Cisl e Uilucs - Uil hanno sottoscritto un accordo quadro in materia di imposta sostitutiva del 10% sulle componenti accessorie della retribuzione corrisposte ai lavoratori dipendenti in connessione ai suddetti incrementi di produttività;

- qualora i suddetti istituti vengano richiamati, ove non già contenuti, in accordi o intese al secondo livello di contrattazione, i relativi trattamenti economici daranno luogo ai benefici derivanti dalla tassazione agevolata per il periodo di imposta 2011;

convengono che

- per l'anno 2011 con il presente accordo le disposizioni della contrattazione collettiva nazionale applicata dalle imprese aderenti alle Associazioni di cui in premessa sono recepite dalla presente intesa, ai sensi della citata circolare 3/E dell'Agenzia delle Entrate e del Ministero del Lavoro del 14 febbraio 2011, per gli istituti che - considerando quanto avvenuto in materia negli anni 2009 e 2010 - sono riconducibili ad incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa, in relazione a risultati riferibili all'andamento economico o agli utili dell'impresa o ad ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale, anche sulla base di indicatori di tipo territoriale individuati dalla contrattazione collettiva;

- la Società applicherà dette agevolazioni fiscali a tali istituti, così come disciplinati dalla contrattazione collettiva nazionale o dall'accordo quadro di cui in premessa, applicati in azienda (quali, ad esempio, il trattamento economico per il lavoro straordinario e l'indennità forfetaria per lavoro straordinario, il premio di risultato, i compensi per clausole elastiche e flessibili, la quota parte del compenso orario per lavoro extra eccedente i minimi retributivi, il lavoro a turno, le maggiorazioni per il lavoro stagionale così come richiamate dal CCNL Turismo, il lavoro supplementare, il lavoro domenicale o festivo, anche svolto durante il normale orario di lavoro, il lavoro notturno, i premi variabili di ~~rendimento~~ ^{produttività}, nonché ogni altra voce retributiva finalizzata ad incrementare la produttività aziendale, la qualità, la competitività, la redditività, l'innovazione ed efficienza organizzativa) erogati nel 2011, nei limiti ed alle condizioni previste dalla normativa




applicabile e dalle indicazioni ministeriali e dall'Agenzia delle Entrate, considerando quanto avvenuto negli anni 2009 e 2010.

La Società applicherà le agevolazioni fiscali a tutti i suoi dipendenti, anche se occupati presso sedi o unità produttive situate fuori dal territorio in cui ha sede legale l'azienda.

L.C.S


Guido Martinetti




Elisabetta Mesturino



Francesca Borione



Marinella Migliorini



Massimo Frattini

